

CARLO RUSSO

Juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

EGUAGLIANZA DELLE ARMI

Vi sono grato, Signore e Signori, di avermi consentito di esprimermi in lingua italiana: so che la comprendete bene perchè essa, come il portoghese, ha le sue radici nella lingua d'Oc.

Prima di tutto mi associo al ricordo commosso del Giudice João de Deus Pinheiro Farinha, illustre giurista e caro amico che ha dato un altissimo contributo di dottrina, di saggezza, di umanità alla Corte Europea.

La sua memoria, gentile Signora Farinha, resterà viva in quanti hanno avuto la ventura di conoscerlo.

Nel suo saggio pubblicato nella «Convention Européenne des Droits de l'Homme» diretto dal Giudice Luis Edmond Pettiti, il prof. Jean Claude Soyer, membro della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, osserva che l'articolo 6, uno dei più importanti diritti di salvaguardia, è un articolo capitale e nota come sia quello che è stato più applicato sulle quattrocento sentenze rese dalla Corte dal 1960 ad 1993, più della metà riguardano l'articolo 6.

Il Giudice belga Ganshof Van der Mersch, già Vice Presidente della Corte Europea ha definito l'articolo 6 «un prodigioso compendio di diritto giudiziario anche se, come bene ha sottolineato il prof. Melchior, già membro della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, in alcune parti contiene 'norme vaghe' che hanno dovuto essere definite dalla giurisprudenza della Corte (estensione ad es. del termine 'diritti e doveri di carattere civile' alle procedure amministrative e dell'«accusa penale» a procedimenti disciplinari in applicazione del principio di autonomia.).

Fondamento dell'articolo 6 è il «primato del diritto»: per questo il diritto ad un «equo processo» occupa un posto così eminente così che, come ha affermato la Corte Europea nella sentenza *Artico* contro *Italia* (del 13 maggio 1980 —

A.n.37), una interpretazione restrittiva non corrisponde nè allo scopo nè all'oggetto della disposizione.

Sostanzialmente l'articolo 6 detta regole di procedure valide per i Paesi del Consiglio d'Europa, anche se per alcuni casi (eguaglianza delle armi — facoltà di interrogare testimoni e di valutare prove) può incidere sul fondo.

A questo proposito occorre tenere presente un principio chiaro e ben consolidato nella giurisprudenza della Corte:

Spetta in primo luogo ai Giudici Nazionali applicare la Convenzione.

I Giudici di Strasburgo devono esercitare il controllo e supplire alla giurisdizione nazionale quando questa non interviene con la dovuta efficacia.

Di qui la necessità che la convenzione e l'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza della Corte siano bene conosciute a livello nazionale per poter essere correttamente applicate.

L'importanza della interpretazione giurisprudenziale per una più esatta definizione della vaghezza di alcune norme della Convenzione — fu richiamata con mirabile lungimiranza nel dibattito parlamentare svoltosi nell'assemblea di Strasburgo nel settembre 1949 dal relatore Pier Henry Teitgen, che può a giusto titolo essere definito “padre della Convenzione”.

Ne discende come logica conseguenza che la Corte Europa non può e non vuole trasformarsi in una Corte d'Appello sostituendosi alle Corti nazionali.

Il diritto ad un'equa e pubblica udienza (par. 3 dell'articolo 6) impone “di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle *stesse condizioni dei testimoni a carico*”.

Ciò è stato ben precisato nelle sentenze *Neumeister* contro *Austria* (27 giugno 1968) e *Delcourt* contro *Belgio* (17 gennaio 1970).

Ragioni di tempo mi impongono di limitarmi e ciò vale anche per il seguito della mia esposizione, a citare le sentenze alle quali intendo riferirmi senza approfondire l'analisi, come sarebbe opportuno.

Nell'affrontare la nozione di *processo equo* la Corte Europea ha fatto una netta distinzione tra processo penale e civile.

Nella sentenza *Dombo Beheer* contro *Paesi Bassi* (27 ottobre 1993), la Corte ha sottolineato come “gli imperativi inerenti alla nozione di processo equo non sono necessariamente gli stessi nei litigi riguardanti diritti ed obbligazioni di carattere civile che nelle cause riguardanti accuse in materia penale”, con la conseguenza di un maggior margine di apprezzamento riconosciuta agli Stati in materia civile.

Per quanto riguarda l'eguaglianza delle armi nel processo penale le questioni di maggiore interesse esaminate dalla Corte riguardano:

1. La presenza del procuratore generale in Camera di Consiglio (sentenza *Delcourt* contro *Belgio* precedentemente citata — sentenza *Borgers* contro *Belgio* (30 ottobre 1991) — sentenza contro il Portogallo ...

2. La valutazione delle prove (sentenza *Barbera Messegue' ed Jabardo* contro *Spagna* 86 dicembre 1988) — *Bricmont* contro *Belgio* (7 luglio 1989).

3. La partecipazione dell'imputato all'udienza (sentenza *Monnell e Morris* contro *Regno Unito* (2 marzo 1987) — sentenza *Ekbatani* contro *Svezia* (26 maggio 1988) — sentenza *Kamasinski* contro *Austria* (19 dicembre 1989) — *Delta* contro *Francia* (19 dicembre 1990) — *Ludi* contro *Svizzera* (15 giugno 1992).

4. Utilizzazione di testimoni anonimi.

Nell'affrontare questo tema la Corte ha sottolineato la sua particolare importanza in un tempo in cui esiste la necessità di combattere con sempre maggiore efficacia la criminalità organizzata sul piano internazionale (terrorismo, mafia, traffico di droga).

Occorre allora trovare un punto di equilibrio tra questa esigenza e le garanzie previste nella Convenzione a garanzia dell'imputato).

Particolarmente significativa è a questo riguardo la sentenza *Kostovski* contro *Paesi Bassi* (30 novembre 1989) nella quale la Corte, pur riconoscendo il giusto peso alle osservazioni del Governo olandese sulla crescente intimidazione dei testimoni e sulla necessità di un equilibrio tra gli interessi in gioco, ha concluso per la violazione perchè ha ritenuto che gli interessi della difesa fossero stati ristretti in modo non compatibile con le garanzie previste dall'articolo 6.

Ho già osservato come la Corte abbia distinto per l'eguaglianza delle armi tra materia penale e civile; ciò non significa che, pur riconoscendo per i litigi civili un maggior margine di apprezzamento per gli Stati nazionali, il principio non debba essere rispettato anche in questo caso (sentenza *Feldbrugge* contro *Paesi Bassi* (23 giugno 1993), *Brandstetter* contro *Austria* (28 agosto 1991), *Helmets* contro *Svezia* (29 ottobre 1991), *Bonisch* contro *Austria* (6 maggio 1985)).

Sono giunto così alla conclusione, Signore e Signori, della mia relazione, e vi ringrazio per la vostra attenzione tanto più significativa perchè ho parlato in lingua straniera.

Ho coscienza di avere parlato troppo a lungo e nello stesso tempo, non vi è contraddizione nonostante le apparenze, tra le due affermazioni, 'so che vi sono molte lacune nella mia esposizione e che l'argomento non è stato

approfondito come sarebbe stato necessario. Ve ne chiedo scusa, ma il tempo è tiranno. Nonostante questo, spero di essere riuscito a dimostrare come per la Giurisprudenza della Corte il rispetto dell'eguaglianza delle armi sia elemento essenziale per l'equità del processo.

CARLO RUSSO — Advogado, Juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, deputado ao Parlamento italiano durante 7 legislaturas (1948-1979), Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Deputados, por 2 legislaturas, várias vezes Ministro e Subsecretário de Estado. Presidente da Associação Italiana para estudos da política externa, Director da revista Negócios Estrangeiros, docente da Universidade “Luiss”, de Roma. Autor de numerosas publicações de direito, história e política internacional.